



Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 40 del 14/10/2026

Servizio Proponente: Servizi Interni/Finanze

Oggetto:	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI NOVATE MILANESE, CORMANO E PERO PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE
-----------------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato che i Comuni di Novate Milanese (MI) e Vimodrone (MI) hanno proceduto allo scioglimento consensuale anticipato della loro convenzione per il servizio in forma associata della segreteria comunale con rispettive conformi deliberazioni di Consiglio comunale n. __ del __/__/____ e n. __ del __/__/____ approvate con immediata eseguibilità ex art. 134, co. 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

Premesso che i Comuni di Cormano (MI) e Pero (MI) hanno proceduto allo scioglimento consensuale anticipato della loro convenzione per il servizio in forma associata della segreteria comunale con rispettive conformi deliberazioni di Consiglio comunale n. __ del __/__/____ e n. __ del __/__/____ approvate con immediata eseguibilità ex art. 134, co. 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

Rilevato che i Comuni di Novate Milanese (MI), Cormano (MI) e Pero (MI) hanno manifestato l'interesse a convenzionarsi per lo svolgimento delle funzioni della segreteria comunale;

Considerato l'interesse reciproco dei tre Comuni a promuovere tale forma di collaborazione, che consentirebbe una gestione semplificata e coordinata del servizio di cui sopra, con una riduzione della spesa a carico di ciascuna amministrazione comunale;

Vista la bozza di convenzione elaborata d'intesa tra i tre Comuni interessati e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Visto il parere della Commissione consiliare permanente “_____” del Comune di Novate Milanese tenutasi il __/__/____;

Visto il parere della Commissione consiliare permanente “Commissione Programmazione, Bilancio, Partecipate, Personale, Innovazione Tecnologica” del Comune di Cormano tenutasi il __/__/____;

Visto il verbale della Commissione consiliare permanente del Comune di Pero tenutasi il __/__/____;

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

[e stampato il giorno 14/10/2026 da Marinucci Gabriella.](#)

[Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.](#)

Visti:

- gli articoli 30, 98 e 99 del D. Lgs. n.267/2000;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 4.12.1997, n.465 che disciplina, tra l'altro, le forme di gestione convenzionata delle segreterie comunali;

Acquisiti i pareri favorevoli dei Dirigenti competenti di cui agli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, relativamente alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

Con il seguente risultato della votazione palese proclamato dal Presidente:

presenti n. ____
votanti n. ____
favorevoli n. ____
contrari n. ____ (____)
astenuti n. ____ (____)

D E L I B E R A

- 1) di approvare, con effetto a far data dalla sua sottoscrizione, la Convenzione per il servizio in forma associata della segreteria comunale, da stipularsi tra il Comune di Novate Milanese (MI), Capo Convenzione, classe IB, e i Comuni di Cormano (MI), classe II, e di Pero (MI), classe II, nel testo che, formato da n. 11 articoli, si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato "A");
- 2) di demandare al Sindaco la formale sottoscrizione della Convenzione in oggetto;
- 3) di trasmettere la presente deliberazione e la relativa convenzione, debitamente sottoscritta, al Ministero dell'Interno (ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - AGES) - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali nonché al Ministero dell'Interno (ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - AGES) - Prefettura U.T.G. di Milano - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale Lombardia, per i provvedimenti di competenza;
- 4) di incaricare il Dirigente competente per l'assunzione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con n. __ voti favorevoli, n. __ astenuti (____, ____), n. __ contrari (____, ____), su n. __ votanti, e n. __ presenti, dichiara la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.



COMUNE DI CORMANO

Provincia di Milano

PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 14/10/2026

Ufficio Proponente: Segreteria e Contratti

**APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI NOVATE
OGGETTO: MILANESE, CORMANO E PERO PER IL SERVIZIO IN FORMA
ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs.vo n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere favorevole.

Cormano, 14/10/2026

Il Responsabile di Settore
Simona Alessia Ruspi
(parere sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI CORMANO

Provincia di Milano

PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 14/10/2026

Ufficio Proponente: Segreteria e Contratti

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI NOVATE
MILANESE, CORMANO E PERO PER IL SERVIZIO IN FORMA
ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere favorevole.

Cormano, 14/10/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Simona Alessia Ruspi
(parere sottoscritto digitalmente)

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI NOVATE MILANESE, CORMANO E PERO PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE

L'anno duemilaventisei il giorno [*] del mese di _____,

TRA

il Comune di NOVATE MILANESE (MI), C.F. 02032910156, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Gian Maria Palladino, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta,

E

il Comune di CORMANO (MI), C.F. 01086310156, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Luigi Gianantonio Magistro, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta,

E

il Comune di PERO (MI), C.F. 86502820151, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Dr. Antonino Abbate, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta,

PREMESSO CHE:

- l'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. prevede la possibilità per gli Enti locali di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- l'art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 465/1997 precisa che le convenzioni devono stabilire le modalità di espletamento del servizio di segreteria, individuare il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di ciascuno dei comuni firmatari della convenzione ed i reciproci obblighi e garanzie;
- l'Amministrazione Comunale di Novate Milanese con deliberazione di Consiglio comunale n. [*] in data [*], l'Amministrazione Comunale di Cormano con deliberazione di Consiglio comunale n. [*] in data [*] e l'Amministrazione Comunale di Pero con deliberazione di Consiglio comunale n. [*] in data [*], tutte dichiarate immediatamente eseguibili, hanno espresso la volontà di gestire il servizio in forma associata della segreteria generale comunale ai sensi degli articoli 30 e 98 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997, ed hanno approvato il relativo schema di convenzione, contestualmente autorizzando i rispettivi Sindaci alla sottoscrizione della stessa;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

1. I Comuni di Novate Milanese, Cormano (MI) e Pero (MI) stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata il servizio della segreteria generale comunale in base agli artt. 30 e 98, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, nel rispetto dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/97, per l'espletamento di funzioni che, per disposizioni di legge, di statuto, di regolamento o di provvedimento dei Sindaci o in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al Segretario comunale, ottenendo tra l'altro un risparmio di spesa in virtù della ripartizione dei relativi oneri di gestione.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
Segretario comunale, ottenendo tra l'altro un risparmio di spesa in virtù della
ripartizione dei relativi oneri di gestione. D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

ART. 2 – COMUNE CAPO CONVENZIONE

1. I predetti Enti affidano il compimento degli atti di gestione amministrativa e contabile derivanti dalla presente convenzione al Comune di Novate Milanese, che è individuato quale Comune capo convenzione. La sede di servizio dell'Ufficio di segreteria convenzionato viene fissata presso il Comune capo convenzione.

ART. 3 – DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

1. La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla presa di servizio del Segretario titolare della sede convenzionata.

2. Prima della scadenza la convenzione potrà essere rinnovata alle medesime condizioni, con la stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

3. In ogni tempo le parti, con la stessa procedura, possono comunque apportare delle modifiche sostanziali alle condizioni della presente convenzione.

Di contro, le modifiche non sostanziali della presente convenzione che rappresentano mere specificazioni, chiarimenti, precisazioni e/o interpretazioni delle condizioni in essere sono demandate agli uffici comunali competenti, previo parere del Segretario generale.

4. La presente convenzione potrà, comunque, essere sciolta anticipatamente in qualunque momento per mutuo consenso, ossia scioglimento consensuale, mediante conformi atti deliberativi consiliari adottati da tutte i Comuni convenzionati, aventi medesima data di scioglimento. In tal caso lo scioglimento avrà effetto dalla data stabilita in accordo tra gli stessi.

5. Ciascuno dei Comuni contraenti potrà altresì esercitare in qualunque momento il recesso unilaterale, mediante apposita motivata deliberazione consiliare, che dovrà essere trasmessa all'altro Comune. In tal caso il recesso avrà effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della medesima deliberazione da parte dell'altro Ente, o in una data successiva indicata nella deliberazione di recesso.

6. Allo scioglimento della convenzione, ossia alla scadenza naturale della convenzione nonché nei casi di scioglimento consensuale anticipato o di recesso unilaterale, ai sensi della deliberazione del C.d.A Nazionale n. 150 del 15.07.1999, i Sindaci delle Amministrazioni Comunali convenzionate hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare della sede, salve le previsioni della normativa vigente, in quale Comune tra quelli già facenti parte della convenzione il Segretario stesso deve essere nominato. Qualora non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ed il Segretario, lo scioglimento della convenzione non determina cessazione dell'incarico di Segretario comunale, che conserva comunque la titolarità della sede di segreteria del Comune capo convenzione.

7. Le comunicazioni dovranno essere inviate al Segretario Generale titolare della sede di segreteria comunale convenzionata e al Ministero dell'Interno (ex AGES), sia al Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali sia alla Prefettura U.T.G. di Milano – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Lombardia.

8. Di tutti gli atti di costituzione, modifica e scioglimento della convenzione viene data immediata e tempestiva comunicazione al Ministero dell'Interno (ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - AGES), sia al Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, sia alla Prefettura U.T.G. di Milano - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale Lombardia per l'adozione dei provvedimenti di competenza concernenti la posizione giuridica ed il trattamento economico del Segretario generale.

ART. 4 – NOMINA, REVOCA E RAPPORTO DI LAVORO DEL SEGRETARIO GENERALE

1. La nomina e la revoca del Segretario Generale sono di competenza del Sindaco del Comune di Novate Milanese capo convenzione, previo accordo con il Sindaco del Comune di Cormano e con il Sindaco del Comune di Pero. Il Segretario dell'ufficio di segreteria convenzionato sarà

La presente convenzione è stata approvata dal Consiglio Comunale di Novate Milanese con deliberazione n. 14/10/2036 da Marinucci Gabriella
e stampato il giorno 14/10/2036 da Marinucci Gabriella
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

scelto a norma dell'art. 99 del D. Lgs. n. 267/2000 e con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia per la nomina dei Segretari comunali. La revoca è ammessa nei soli casi previsti dalla legge, nei modi e con le forme stabilite dalle disposizioni vigenti.

2. Il rapporto di lavoro del Segretario Generale, per quanto attiene sia il trattamento giuridico che quello economico sarà gestito, d'intesa con il Sindaco del Comune di Cormano e con il Sindaco del Comune di Pero, dal Sindaco del Comune di Novate Milanese capo convenzione, competente anche in ordine a quanto segue:

- assenze del Segretario per congedi ordinari, per congedi straordinari, per aspettativa, per maternità, ecc.;
- rapporti con il Ministero dell'Interno (ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - AGES) anche in ordine agli incarichi di supplenza/reggenza/scavalco del Segretario comunale. Ogni eventuale segnalazione concernente il servizio da effettuarsi al Ministero dell'Interno (ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - AGES) dovrà essere concordata fra gli Enti convenzionati;
- autorizzazione al Segretario Generale per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività.

ART. 5 – FUNZIONI

1. Il Segretario Generale unico espleta, nel rispetto della presente convenzione, tutte le funzioni derivanti dalla legge, da disposizioni normative statutarie e regolamentari nonché da provvedimenti di incarico adottati dai Sindaci dei singoli Comuni.

2. Con il presente atto i Comuni convenzionati si impegnano ad una corretta gestione del servizio di Segreteria Generale e a mantenere rapporti di lealtà e di reciproca collaborazione per l'ottimizzazione della funzione di Segretario titolare di convenzione.

3. In caso di assenza o impedimento del Segretario titolare, nonché in caso di vacanza della sede di segreteria convenzionata, le funzioni di Segretario verranno assunte da altro Segretario incaricato dal Ministero dell'Interno (ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – AGES) su richiesta del Sindaco dell'Ente capo convenzione, fatte salve diverse disposizioni organizzative dei rispettivi enti.

ART. 6 – ARTICOLAZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DEL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale, dirigente apicale, dipendente dal Ministero dell'Interno, instaura un rapporto funzionale di servizio con i Comuni di Novate Milanese, di Cormano e di Pero. L'orario di servizio del Segretario Generale viene ripartito tra i Comuni convenzionati in proporzione al criterio di suddivisione della relativa spesa di cui all'art. 7 della presente convenzione. I Sindaci dei comuni convenzionati e il Segretario generale, ai sensi della disciplina vigente, stabiliranno comunque i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

Le prestazioni lavorative del Segretario Generale, nonché l'attività obbligatoria di formazione e aggiornamento professionale prevista dal vigente CCNL, sono articolate in modo da assicurare la presenza del Segretario medesimo in ciascun Ente per un numero di ore lavorative commisurato alle dimensioni demografiche del Comune, a quelle degli apparati burocratici e alla complessità delle problematiche dei medesimi Enti convenzionati.

2. La distribuzione dovrà comunque assicurare la flessibilità dell'orario, per conciliare le necessità contingenti dei servizi presso ciascun Comune convenzionato, che saranno valutate caso per caso dal Segretario Generale eventualmente di concerto con i Sindaci dei Comuni convenzionati. In caso di concomitanza di impegni, il Segretario Generale terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli Enti interessati.

3. Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei tre Comuni e il Segretario Generale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

Generale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

e stampato il giorno 14/10/2026 da Marinucci Gabriella.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

ART. 7 – RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Spetta al Comune capo convenzione la gestione del trattamento giuridico ed economico del Segretario Generale, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e dei vigenti CCNL dei Segretari comunali e provinciali. Il trattamento economico del Segretario comunale, compresa la retribuzione mensile aggiuntiva, verrà adeguato automaticamente alle decorrenze ed ai valori fissati dalle disposizioni contrattuali della categoria.

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione di tutte le competenze economiche spettanti al Segretario Generale, titolare di un'unica sede di segreteria convenzionata, e provvederà al versamento degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato.

Il Comune capo convenzione procederà al recupero delle spese a carico degli altri Comuni aderenti alla convenzione, previa comunicazione, di norma con cadenza trimestrale, del rendiconto e del riparto delle spese sostenute. Il rendiconto e il relativo riparto riguardante ciascun Comune verrà trasmesso, congiuntamente o separatamente, agli Enti aderenti, che provvederanno entro 30 giorni alla liquidazione della spesa mediante versamento del saldo della quota a proprio carico.

2. Considerando che il Segretario Generale è titolare di una sede di segreteria convenzionata, da intendersi in senso unitario, i Comuni convenzionati concorreranno alla spesa totale relativa al trattamento economico complessivo del Segretario Generale titolare di tale sede convenzionata, così come determinato dalla contrattazione e dalla normativa vigenti, ivi compresa la maggiore tra le retribuzioni di posizione presso ciascuna delle sedi di segreteria convenzionata salva quella già in godimento da parte del Segretario generale, il c.d. galleggiamento rispetto alla maggiore tra le retribuzioni di posizione in essere in ciascuna delle sedi di segreteria convenzionata, la retribuzione aggiuntiva per la sede di segreteria convenzionata, la retribuzione di risultato (corrispondente al punteggio risultante dalla media aritmetica delle valutazioni del Segretario Generale espresse dai tre Comuni, arrotondato per eccesso all'unità superiore), i buoni pasto estesi alla sede di segreteria convenzionata (che saranno rimborsati al Comune di Cormanò con le medesime modalità e tempistiche di cui al comma 1 del presente articolo e con le medesima percentuali di riparto di cui al presente comma 2), le indennità, gli oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi e l'IRAP, la copertura assicurativa prevista dall'art. 16 del DPR n. 44 del 17/01/1990 e la spesa per tale polizza, le spese di viaggio relative agli accessi, le spese per corsi di formazione e aggiornamento, convegni, seminari, ecc. obbligatori o di comune interesse per due o più Enti e relative spese di viaggio, le spese per missioni o trasferte di comune interesse per due o più Enti, i compensi per le supplenze/reggenze/scavalchi che dovessero verificarsi in caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede di segreteria convenzionata, e qualunque altra spesa di comune interesse concernente l'ufficio di segreteria o comunque non imputabile direttamente ai singoli Comuni convenzionati, ecc., nella seguente misura:

Comune di Novate Milanese: 36%

Comune di Cormanò: 34%

Comune di Pero: 30%.

3. Considerando le caratteristiche proprie dell'attività del Segretario Generale, legata anche ai tempi e alle esigenze della "politica", per gli spostamenti del Segretario tra le sedi di lavoro viene espressamente autorizzato l'uso dell'automezzo privato, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i Comuni convenzionati collegati da idonei mezzi pubblici di trasporto. Pertanto, al Segretario Generale spetta il rimborso delle spese di viaggio per recarsi dall'uno all'altro dei Comuni convenzionati per l'espletamento delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 45, comma 2, del CCNL del 16/05/2001: detto rimborso corrisponde all'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro percorso, salvo diverso criterio di calcolo vigente tempo per tempo sulla base di eventuali modifiche normative o arresti giurisprudenziali che dovessero intervenire *medio tempore* sul punto.

Atteso che il rimborso spetta nei casi in cui il Segretario si sposti da una sede comunale all'altra per ragioni di ufficio (sia in base alla programmazione e all'articolazione oraria convenuta tra i due Comuni, sia per partecipare alle sedute delle rispettive Giunte comunali e dei rispettivi Consigli comunali, sia per qualunque altro motivo di servizio e secondo le ulteriori necessità che sorgeranno nell'espletamento dell'incarico), e ciò vale sia che si rechi dal Comune

capoconvenzione a uno/a entrambi gli altri Comuni convenzionati, sia nel caso inverso in cui si rechi da uno dei due Comuni convenzionati all'altro Comune convenzionato o al Comune capoconvenzione, sia nel caso in cui tali spostamenti avvengano più volte nell'arco della stessa giornata, le Parti convengono che le spese per gli accessi saranno complessivamente ripartite tra i tre Comuni secondo il criterio di suddivisione della spesa del Segretario Generale di cui all'art. 7 della presente convenzione.

4. Il rimborso delle spese direttamente sostenute dal Segretario Generale per corsi di formazione e aggiornamento, convegni, seminari, ecc. obbligatori o di comune interesse per i tre Enti, incluse le spese di viaggio – da calcolarsi, se effettuate con l'automezzo privato, con le medesime modalità suindicate previste per le spese di viaggio relative agli accessi – comprensive di eventuali pedaggi autostradali, parcheggi, pasti, pernottamenti, ecc. per partecipare ai predetti corsi/convegni/seminari/ecc., il rimborso delle spese per missioni o trasferte di comune interesse per i tre Enti effettuate dal Segretario Generale – da calcolarsi, se effettuate con l'automezzo privato, con le medesime modalità suindicate previste per le spese di viaggio relative agli accessi – comprensive di eventuali pedaggi autostradali, parcheggi, pasti, pernottamenti, ecc. connessi a tali missioni o trasferte, nonché il rimborso delle ulteriori spese di comune interesse concernenti l'ufficio di segreteria, o comunque non imputabili direttamente ai singoli Comuni convenzionati, saranno corrisposti a favore del Segretario generale e resteranno in ogni caso a carico di ciascun Comune secondo il criterio di riparto e le tempistiche di cui all'art. 7, comma 1, della presente convenzione.

5. Il rimborso delle spese direttamente sostenute dal Segretario Generale per corsi di formazione e aggiornamento, convegni, seminari, ecc. di esclusivo interesse di un solo Ente, incluse le spese di viaggio – da calcolarsi, se effettuate con l'automezzo privato, con le medesime modalità suindicate previste per le spese di viaggio relative agli accessi – comprensive di eventuali pedaggi autostradali, parcheggi, pasti, pernottamenti, ecc. per partecipare ai predetti corsi/convegni/seminari/ecc., il rimborso delle spese per missioni o trasferte di esclusivo interesse di un solo Ente effettuate dal Segretario Generale – da calcolarsi, se effettuate con l'automezzo privato, con le medesime modalità suindicate previste per le spese di viaggio relative agli accessi – comprensive di eventuali pedaggi autostradali, parcheggi, pasti, pernottamenti, ecc. connessi a tali missioni o trasferte, i diritti di rogito ove spettanti, altri istituti contrattuali ed ogni altro onere strettamente legato a specifiche necessità/caratteristiche dei singoli Comuni saranno corrisposti a favore del Segretario generale e resteranno interamente a carico del solo Comune nell'interesse del quale le spese sono state sostenute e/o le prestazioni sono state effettuate senza che venga data applicazione al criterio di riparto di cui all'art. 7, comma 1, della presente convenzione.

6. Le Parti prendono atto che i diritti di segreteria (maturati presso qualunque Comune, anche non facente parte della convenzione), la retribuzione di risultato ed ogni altra retribuzione eventualmente erogata (anche se erogata da precedenti Comuni non facenti parte della convenzione) rientrano in ogni caso nel "monte salari" del Segretario Generale titolare della sede di segreteria convenzionata di cui al presente atto ai sensi dell'art. 42 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.05.2001.

In ordine alle modalità di riconoscimento della retribuzione di risultato al Segretario Generale titolare della sede di segreteria convenzionata, i Comuni si impegnano ad uniformare le rispettive schede di valutazione del Segretario in modo che siano basate su uniformi sistemi di misurazione e valutazione della performance.

7. Le Parti prendono atto che anche le indennità di reggenza/supplenza/scavalco rientrano nello "stipendio in godimento".

ART. 8 – FORME DI CONSULTAZIONE

1. Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici, da interlocuzioni formali o informali da tenersi tra i rispettivi Sindaci che opereranno, in accordo con il Segretario Generale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di segreteria generale degli Enti e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

Il presente atto è stato redatto e stampato il giorno 14/10/2026 da Marinucci Gabriella.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

ART. 9 – CLASSE DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione è classificata in classe IB ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale, in quanto alla data del 31/12/2025 i Comuni risultano avere i seguenti residenti:

- Comune di Novate Milanese (MI), di classe IB: n. 20.486 residenti
- Comune di Cormano (MI), di classe II: n. 21.114 residenti
- Comune di Pero (MI), di classe II: n. 12.064 residenti.

ART. 10 – REGISTRAZIONI

La presente convenzione, redatta su supporto informatico e sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, co. 2-bis della L. n. 241/1990 e s.m.i., sarà registrata in caso d'uso, a norma delle vigenti disposizioni in materia di imposta di registro.

La stessa è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella All. B) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

ART. 11 – NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alle disposizioni di legge, del CCNL dei Segretari comunali e provinciali, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni, in quanto applicabili.

La presente convenzione, sottoscritta dai Sindaci, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, sarà inviata al Ministero dell'Interno (ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - AGES) - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali nonché al Ministero dell'Interno (ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - AGES) - Prefettura U.T.G. di Milano - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale Lombardia, per i provvedimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m. e delle disposizioni attuative.

Il Sindaco del Comune di Novate Milanese: Sig. Gian Maria PALLADINO

Il Sindaco del Comune di Cormano: Sig. Luigi Gianantonio MAGISTRO

Il Sindaco del Comune di Pero: Dr. Antonino ABBATE